

(Copia – estratto per la conferenza stampa del 14.3.2015)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE

procedimento R.G. 484/2012

udienza del 17 marzo 2015

Ricorrente: Roberto Giurastante, in proprio, con domicilio eletto ai fini del presente procedimento presso il Movimento Trieste Libera, ora in piazza della Borsa 7, indirizzo di posta elettronica certificata: movimentotriestelibera@pec.it ;

convenuta: Equitalia Nord S.p.A., con sede legale in Milano, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante Giancarlo Rossi, e per esso della procuratrice speciale Daria Apollonio, rappresentati e difesi dall'avv. Isabella Passeri, del Foro di Trieste.

Precisazione e riproposizione dell'eccezione di giurisdizione dello Stato italiano, a favore della giurisdizione del Governo italiano quale amministratore fiduciario speciale provvisorio del Territorio Libero di Trieste su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Inviata per i provvedimenti di competenza anche agli indirizzi di cui sotto ai punti ****

Premesso

che nel presente procedimento è stato principalmente eccepito *ab origine* e rinnovato in sede di riassunzione, affinché sia preliminarmente riconosciuto da codesto Organo giudicante, il difetto di giurisdizione assoluto dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste e sui soggetti giuridici che ne sono parte sia quali persone fisiche che siano suoi cittadini di diritto, sia quali persone giuridiche private e pubbliche: imprese, associazioni ed enti, e tra questi sul Porto Franco internazionale di Trieste;

che la giurisdizione su di essi appartiene infatti esclusivamente e *pro tempore* al Governo italiano nella sua qualità di amministratore fiduciario speciale provvisorio del Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje – Free Territory of Trieste su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite conferitogli con il vigente Memorandum di Londra del 1954 in esecuzione del vigente Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia;

che tale giurisdizione amministrativa fiduciaria è posta perciò contemporaneamente per quanto riguarda il Territorio Libero di Trieste sotto la garanzia internazionale ed interna del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e degli Stati firmatari del Trattato di Pace, e sotto la garanzia della Costituzione della Repubblica Italiana che agli articoli 10, primo comma e 117, primo comma, vincola l'ordinamento giuridico italiano a conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ed il legislatore nazionale e regionale italiano al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

che le funzioni del Governo italiano quale governo della Repubblica italiana e quale

amministratore fiduciario speciale provvisorio del Territorio Libero di Trieste su mandato internazionale sono giuridicamente e funzionalmente differenti e devono venire esercitate in forma chiaramente distinta, attraverso una gestione amministrativa dei due Stati sovrani che sia chiaramente separata e non dia luogo a confusioni di sovranità, di giurisdizione, di diritti civili, di patrimonio, demanio e risorse, né a conflitti d'interessi;

che secondo principio di diritto generale il difetto di giurisdizione è questione preliminare ineludibile rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, poiché determina l'impossibilità assoluta dell'organo giudicante adito di esplicare qualsiasi funzione giurisdizionale tranne il riconoscimento del difetto medesimo che gli viene opposto a tal fine, poiché la giurisdizione eccipita spetta non ad altro organo, ma ad altro sistema giudiziario, che nella fattispecie è quello di un altro Stato in amministrazione fiduciaria speciale, e dei suoi organi giurisdizionali;

che tale altro sistema giudiziario di Stato è quello del Territorio Libero di Trieste, ed i suoi organi giurisdizionali sono il Governo italiano quale amministratore fiduciario civile provvisorio e gli organi subordinati che esso a tale suo titolo ha il dovere di delegare espressamente e validamente ad esercitare la giurisdizione (civile, penale, amministrativa, tributaria) di Stato del Territorio Libero di Trieste fiduciariamente amministrato;

che il Governo italiano nell'assumere le funzioni di amministratore fiduciario civile provvisorio del Territorio Libero di Trieste ha delegato ad esercitarle un apposito Commissario generale del Governo nel Territorio di Trieste, i cui poteri e le cui funzioni sono stati successivamente conservati trasferendoli con legge costituzionale n. 1/1963 al Commissario del Governo quali poteri e funzioni speciali, che esso continua ad esercitare emanando provvedimenti di rango legislativo ed amministrativo nell'ambito del Territorio libero amministrato, ed in particolare sul Porto Franco internazionale di Trieste;

che l'eccezione del difetto di giurisdizione, quale prima questione pregiudiziale di rito, deve formare oggetto di esame e di decisione prioritari, a pena di nullità del procedimento, e che tale decisione può essere oggetto di rituale impugnazione, appello e ricorso in ogni sede competente di diritto interno ed internazionale;

che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nel presente procedimento è perfettamente fondata in diritto su norme speciali e generali vigenti dell'ordinamento internazionale, dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste e dello stesso ordinamento della Repubblica Italiana, ove sono sottoposti a vincolo costituzionale;

che la questione non riguarda soltanto gli interessi legittimi del ricorrente, ma anche ed anzitutto quelli di tutti i cittadini e le imprese del Territorio Libero di Trieste, economicamente e moralmente stremati dall'imposizione illegale del rovinoso sistema giuridico, politico, economico e fiscale dello Stato italiano, che il Governo amministratore fiduciario consente e favorisce avendo invece il dovere giuridico di impedirla;

che per tali motivi il Movimento Trieste Libera, di cui il ricorrente è il rappresentante legale in veste di presidente in carica, ha notificato dal 19 giugno 2013 alle Autorità italiane, incluse quelle giudiziarie, operanti nel Territorio Libero di Trieste quali organi dello Stato italiano invece che per delega del Governo italiano quale amministratore

fiduciario civile provvisorio, un “Atto urgente di reclamo e messa in mora” che qui si allega ora in copia, ad ogni effetto giuridico, quale parte integrante del presente atto (*allegato 1*);

che personalmente il ricorrente, al pari di sempre più numerosi altri cittadini aderenti del Movimento Trieste Libera, in data 19.12.2014 ha notificato alle medesime Autorità, incluse quelle giudiziarie, la “Eccezione sulla giurisdizione presentata dai cittadini di diritto del Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje ai fini di autotutela nei procedimenti amministrativi, giudiziari e tributari” che qui si allega ora in copia, ad ogni effetto giuridico, quale parte integrante del presente atto (*allegato 2*);

che a fronte di tutto ciò il difensore della convenuta Equitalia S.p.A, avv. Passeri, si è limitata nelle sue controdeduzioni ad affermare, contrariamente al vero e senza alcuna argomentazione probatoria che l'eccezione di giurisdizione sollevata dal ricorrente con precisi riferimenti giuridici a norme vigenti del diritto internazionale e dell'ordinamento italiano sarebbe invece «*manifestamente infondata*», «*priva di alcun concreto riscontro di natura giuridica*» e «*veramente priva di fondamento*», interrogandosi persino sulla pertinenza degli obblighi generali e specifici imposti allo Stato italiano ed al legislatore italiano dagli artt. 10, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

che simile trascuranza dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste, del diritto internazionale e dello stesso ordinamento italiano sia inammissibile ed offensiva da parte di una società concessionaria della riscossione, abitualmente spietata, delle imposizioni fiscali della Repubblica italiana che sono già abnormi rovinose per i suoi cittadini, e che lo Stato italiano non ha alcun diritto di pretendere e riscuotere dai cittadini di diritto e dalle imprese del Territorio Libero di Trieste, ove la loro imposizione e la loro riscossione coattiva costituiscono perciò abuso che assume anche evidenti profili giuridici penali di frode e di estorsione;

che impedire la prosecuzione di tale abuso fiscale gravissimo sui cittadini e sulle imprese del Territorio Libero di Trieste è anche obbligo giuridico costituzionale di tutti gli organi ed i pubblici ufficiali dello Stato italiano che ne abbiano la potestà;

che tale obbligo giuridico investe e riguarda perciò *in primis* gli organi fiscali impositivi e giudicanti italiani, così come i concessionari della riscossione, e ciò anche sotto responsabilità penale di ciascuno degli incaricati di tali mansioni che non possano essere ritenuti ignari – tantomeno dopo che ne siano stati ritualmente avvisati in forma motivata e documentata avendo il dovere istituzionale di tenerne conto – del vigente status giuridico di Stato sovrano del Territorio Libero di Trieste e dei diritti conseguenti dei suoi cittadini e delle sue imprese;

che agire in giudizio per por fine detto abuso fiscale rovinoso per i cittadini e le imprese del Territorio Libero di Trieste sia parte essenziale dei doveri civili e morali di ogni cittadino di diritto del Territorio Libero a difesa degli interessi legittimi propri e dell'intera comunità triestina,

il ricorrente

precisa e ripropone nel presente procedimento la formulata eccezione di giurisdizione, nei termini seguenti, invitando codesta Commissione Tributaria a tenerne conto con la

profondità, obiettività ed accuratezza che devono essere proprie del suo ruolo e delle sue responsabilità,

rimette contemporaneamente,

con il presente atto e nota accompagnatoria, la questione per i provvedimenti doverosi di competenza al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia quale organo attualmente delegato ad esercitare, e di fatto esercitante, i poteri speciali di amministrazione fiduciaria civile provvisoria del Territorio Libero di Trieste conferiti al Governo italiano con il vigente Memorandum d'intesa di Londra del 1954 in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 1947,

e dichiara

sin d'ora che quale cittadino di diritto del Territorio Libero di Trieste intende riconoscere valide ed eseguire soltanto le disposizioni fiscali emanate dagli organi giurisdizionali, esecutivi, e loro subordinati, che siano legittimamente ed espressamente delegati dal Governo italiano quale amministratore civile fiduciario provvisorio del Territorio Libero di Trieste ad esercitarvi tali funzioni nell'ambito del legittimo ordinamento dello stesso Territorio Libero.

1. Le norme internazionali che hanno costituito il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale.

(omissis)

2. La costituzione ed il riconoscimento di Stato del Free Territory of Trieste dal 15 settembre 1947.

(omissis)

3. I requisiti di Stato del Free Territory of Trieste.

(omissis)

4. Il riconoscimento di Stato del Free Territory of Trieste da parte dell'Italia.

(omissis)

5. L'insediamento delle istituzioni di governo del Free Territory of Trieste dall'entrata in vigore del Trattato di pace.

(omissis)

6. Il mandato fiduciario speciale di Governo provvisorio del Free Territory of Trieste.

(omissis)

7. Funzioni e doveri del Governo provvisorio.

(omissis)

8. Il Governo fiduciario provvisorio militare del Free Territory of Trieste.

(omissis)

9. Il governo fiduciario civile provvisorio affidato al Governo italiano.

(omissis)

10. Gli obblighi del Governo italiano quale amministratore fiduciario civile.

(omissis)

11. I soggetti responsabili dell'adempimento degli obblighi del Governo italiano amministratore fiduciario e le parti legittimate a reclamarlo.

(omissis)

12. Delega dell'amministrazione fiduciaria civile ad un Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste.

(omissis)

13. Il trasferimento dei poteri del Commissario Generale del Governo al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed il loro esercizio a tutt'oggi.

(omissis)

chiede

che codesta Commissione Tributaria Provinciale di Trieste:

a) accerti con indagine adeguata e dichiari il difetto di giurisdizione dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste, a favore della giurisdizione del Governo italiano quale amministratore fiduciario civile provvisorio in forza ed esecuzione del vigente Memorandum d'intesa di Londra del 1954 ed in esecuzione del vigente Trattato di Pace di Parigi del 1947;

b) accerti e dichiari pertanto la propria impossibilità giuridica di assumere ogni altra decisione e di svolgere la trattazione di merito nel presente procedimento n. R.G.

484/2012 senza averne prima ottenuta delega dal Governo italiano, direttamente o tramite il Commissario di Governo delegato, quale amministratore fiduciario civile provvisorio del Territorio Libero di Trieste;

c) chieda pertanto con atto formale al Governo italiano amministratore fiduciario, attraverso il competente Commissario del Governo, di provvedere a dotare a tale titolo codesta stessa Commissione dei poteri giurisdizionali necessari per esercitare le proprie funzioni nel Territorio Libero di Trieste e nei confronti dei suoi cittadini di diritto e delle sue imprese;

che il separatamente adito Commissario del Governo italiano nella Regione Friuli Venezia Giulia provveda, nel proprio esercizio doveroso dei poteri di amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste, a che la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste venga dotata dal Governo amministratore italiano dei poteri giurisdizionali necessari per esercitare le proprie funzioni nel Territorio Libero di Trieste e nei confronti dei suoi cittadini di diritto e delle sue imprese;

invita

con il presente atto depositato in giudizio la convenuta Equitalia S.p.A., quale concessionario italiano delle riscossioni:

a) a prendere immediatamente atto in autotutela del difetto di giurisdizione dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste, a favore della giurisdizione del Governo italiano quale amministratore fiduciario civile provvisorio in forza ed esecuzione del vigente Memorandum d'intesa di Londra del 1954 ed in esecuzione del vigente Trattato di Pace di Parigi del 1947;

b) a prendere perciò atto in autotutela che la concessione di cui è titolare per la riscossione di imposizioni fiscali dello Stato italiano, dei suoi organi e delle sue amministrazioni statali e locali anche nei confronti dei cittadini di diritto e delle imprese del Territorio Libero di Trieste, è per tale parte giuridicamente invalida e nulla poiché rilasciata *a non domino*;

c) a sospendere immediatamente in autotutela la riscossione di imposizioni fiscali perciò illegittime dello Stato italiano, dei suoi organi e delle sue amministrazioni statali e locali nei confronti dei cittadini di diritto e delle imprese del Territorio Libero di Trieste, sinché il Governo amministratore fiduciario italiano non provveda ad instaurarne doverosamente il regime di amministrazione fiduciaria civile separata da quella dello Stato italiano anche per quanto riguarda il regime fiscale, le imposizioni ed entrate fiscali e la loro riscossione;

conferma

che quale cittadino di diritto del Territorio Libero di Trieste intende riconoscere valide ed eseguire soltanto le disposizioni fiscali emanate dagli organi giurisdizionali, esecutivi, e loro subordinati, che siano legittimamente ed espressamente delegati dal Governo italiano quale amministratore civile fiduciario provvisorio del Territorio Libero di Trieste ad esercitarvi tali funzioni nell'ambito del legittimo ordinamento dello stesso Territorio Libero, e

segnala

le presenti richieste motivate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alle delegazioni degli Stati suoi membri permanenti ed agli Stati firmatari del Trattato di Pace di Parigi del 1947, quali tutori della sovranità ed indipendenza del Territorio Libero di Trieste. nonché a tutti Paesi che hanno diritti speciali di uso e gestione del Porto Franco internazionale del Territorio Libero di Trieste.

Trieste, 6 marzo 2013.

Roberto Giurastante

(due allegati ut supra)